

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E
MANTENIMENTO DEL PANEL IOPP CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, "ISTRUZIONE E
RICERCA" - COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL’IMPRESA" - LINEA
DI INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E
INNOVAZIONE", FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU PROGETTO FOSSR CUP B83C22003950001
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): B68152781F

L’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con sede in via Palestro
32, 00185 Roma, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del
presente atto dal Direttore dott. Mario Paolucci, domiciliato per la carica
presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del
Direttore Generale CNR n° 60 del 15/06/2020 domicilio digitale PEC:
protocollo.irpps@pec.cnr.it

E

L'operatore economico (completare) (in seguito "Contraente"), con sede legale
in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato
ai fine del presente atto dal Sig. (completare), domiciliato per la carica
presso la sede legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare),
domicilio digitale PEC: ...

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. [COMPLETARE], l'Ente ha
disposto di avviare una gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai
sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di cui
trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. [COMPLETARE] ha
comunicato la proposta di aggiudicazione, CIG [B68152781F] in favore del
Contraente, per l'importo contrattuale di € [COMPLETARE] oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse
del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU -
Italia;

4) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'aggiudicazione,
immediatamente efficace, inerente l'appalto di servizi di cui trattasi in favore
del Contraente;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della
sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte

le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117

del D.Lgs 36/2023, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di €

[COMPLETARE] (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, il progetto di servizio nonché gli ulteriori gli atti dei documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, il progetto, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) GESTIONE DELLE PRIME 3 WAVE DEL PANEL IOPP previste per il 2025. Il panel, composto da circa 11.000 individui attualmente in corso di reclutamento da parte della Stazione Appaltante e distribuiti sul territorio nazionale, sarà prevalentemente online; tuttavia, si prevede la presenza di una quota di offliners stimabile in numero non superiore al 25% del totale dei partecipanti.

Il servizio prevede la somministrazione delle 3 wave d'indagine articolate come

segue:

- circa 24.900 questionari CAWI compilabili autonomamente dai circa 8.300

panelisti onliners reclutati dalla Stazione Appaltante. I questionari saranno

accessibili per i panelisti e le paneliste attraverso l'app già presente nei

loro dispositivi portatili o fissi o attraverso il portale web IOPP reso

disponibile dalla Stazione Appaltante.

- per i restanti 2.700 panelisti offliners è previsto l'invio di questionari

postali, da acquisire successivamente nel sistema LimeSurvey IOPP, secondo le

seguenti modalità: alla metà dei panelisti e delle paneliste offliners saranno

somministrate due sole wave, una dedicata al core questionnaire, che sarà

somministrato in un'unica soluzione, e una agli additional questionnaire; ai

restanti panelisti e paneliste saranno somministrate 3 wave, con le stesse

scansioni temporali degli onliners.

Al termine delle attività il Fornitore dovrà fornire alla Stazione appaltante

uno studio sui tassi di risposta e di completezza ottenuti e sul livello di

efficacia delle due modalità.

b) Servizi connessi e strumentali come specificati e disciplinati nel Capitolato

tecnico e relativi allegati;

2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità e alle

condizioni stabilite nel presente Contratto, nel progetto di servizi, negli

ulteriori atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta tecnica migliorativa

presentata dal Contraente, la quale, ancorché non materialmente allegata al

presente atto è da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.

3) Il Contraente prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente

Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle

soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie e utilizzo risorse

indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e

nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati

nella documentazione di gara.

4) Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto

nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere

eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente

Contratto e nel Capitolato tecnico (e relativi allegati) e nell'Offerta tecnica

migliorativa.

5) Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.

15 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione

del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott. _____.

6) Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott.

_____ ; il Responsabile del Servizio è il referente responsabile

nei confronti dell'Ente per l'esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà

la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro

previsto nel Capitolato Tecnico; qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella

necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata

comunicazione scritta all'Ente.

ART. 3 – IMPORTO E CORRISPETTIVI

1) L'importo massimo del contratto è di € _____ (euro _____) oltre

I.V.A. ai sensi di legge così suddiviso:

a) somministrazione di circa 24.900 questionari con tecnica CAWI Il prezzo unitario che sarà riconosciuto per singolo questionario compilato è pari a € _____ IVA esclusa.

B) somministrazione di circa 6750 questionari postali. Il prezzo unitario che sarà riconosciuto per singolo questionario compilato è pari a € _____ IVA esclusa.

c) Prezzo del canone afferente ai servizi connessi e strumentali e la messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste è pari a € _____ IVA esclusa.

2) Tutti i corrispettivi sono accettati dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

3) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

4) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

5) Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto prescritto all'art. 12 del capitolato tecnico.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e dal progetto di servizi, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;

- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;

- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;

- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.

- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, provvedimento n.201/2024 in vigore dal 01/01/2025;

- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do No Significant Harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE

1) I servizi dovranno essere eseguiti, entro [COMPLETARE] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, (ovvero, nel caso in cui sia stata avviata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art.17 del codice dei contratti) dalla data del [COMPLETARE], in cui è stato sottoscritto il verbale di avvio anticipato.

Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.

2) ~~Sospensione dell'esecuzione: In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dell'appalto si~~

applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e

all'art.8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

- Termine dell'esecuzione: ai sensi dell'art.31, comma 2, lett.n) dell'Allegato

II.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta

ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari

accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il

certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia

copia conforme all'esecutore.

3) Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Ente si riserva di

sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

4) Nel corso del periodo preparatorio, secondo le modalità e le tempistiche

dettate nel Capitolato Tecnico, il Contraente dovrà svolgere tutte le attività

propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell'Indagine. Tali attività

si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti

e non determineranno alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

5) Il Contraente garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per

l'esecuzione dell'appalto sino alla chiusura delle attività secondo quanto

previsto nel Capitolato Tecnico.

6) Il Contraente prende atto e accetta che tutte le attività di field

(somministrazione di questionari CAWI e postali) devono essere effettuate, in

maniera continuativa, nell'arco dei mesi previsti per la realizzazione delle

rilevazioni impegnando tutte le settimane dell'anno, secondo la calendarizzazione stabilita dall'Ente rispettando improrogabilmente le scadenze prescritte per la fornitura dei dati.

7) Il Contraente si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, ove espressamente richiesto, nell'ultimo mese di efficacia del presente Contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale dell'Ente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicati i corrispettivi contrattuali previsti.

8) L'Ente, in conformità a quanto disposto all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di prorogare la durata del Contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Contraente, ivi inclusa la stipula del Contratto. In tal caso:

- il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente
- non saranno riconosciuti ulteriori costi legati al canone bimestrale.

9) in conformità a quanto disposto all'art. 76, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario uno o più dei servizi opzionali previsti dal Capitolato tecnico e consistenti in: gestione della wave 4 e refreshment del Panel IOPP, per un importo stimato

complessivamente non superiore ad € 468.648,68 al netto di Iva.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto allo svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Tracciabilità dei flussi finanziari

4.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni.

4.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

4.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della
notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 7 - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1) Tutte le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del
presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel
Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e
presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato
Tecnico.

2) Il Contraente, entro 10 giorni dall'avvio delle attività, si impegna a
consegnare all'Ente i curricula o una descrizione in forma sintetica e l'elenco
completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione
del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli addetti ai solleciti e degli
operatori di Numero Verde, che saranno forniti due settimane prima dell'inizio
della attività di formazione. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati
da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da

attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività

prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata

nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto

eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni /

attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula,

l'Ente si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di

verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.

3) Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle

prestazioni contrattuali, anche garantendo il costante monitoraggio interno

sulle attività delle figure professionali così come prescritto nel Capitolato

Tecnico, il Contraente, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di

una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà

comunicare la motivazione all'Ente e consegnare a quest'ultimo, con un preavviso

di 10 (dieci) giorni lavorativi, il nominativo e il curriculum della nuova

figura professionale.

4) Il Contraente riconosce, altresì, all'Ente la facoltà di richiedere la

sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora

fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente

Contratto. In tal caso, il Contraente dovrà proporre una nuova figura

professionale entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta

o nel diverso termine eventualmente indicato dall'Ente, pena l'applicazione

delle penali. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà

alcun onere per lo stesso.

5) il Contraente è consapevole che, ai sensi di quanto disposto all'art.47, c.4

della L.108/2021 e ss.mm.ii. il 30% del personale da impiegare per lo svolgimento

delle attività previste nel presente contratto dovrà riguardare giovani d'età

inferiore a 36 anni e il 30% il genere femminile.

6) Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo,

l'Ente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura

professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

7) In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte dell'Ente,

del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma

6, il Contraente si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura

professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o

dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Ente,

pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

8) Viceversa, ove l'Ente ritenga la figura professionale proposta non idonea

allo svolgimento dell'attività contrattuale, il medesimo ne darà comunicazione

al Contraente, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il

termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

9) Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed

esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

10) Nel caso in cui il Contraente proceda alla sostituzione della figura

professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione

dell'Ente, quest'ultimo si riserva di applicare la penale di cui all'art. 13.

Il Contraente prende atto che l'Ente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11) In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 8 - CONDUZIONE E GESTIONE DELLE 3 WAVE IOPP e SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1) Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il Contraente è obbligato a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta dall'Ente.

2) Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dal Contraente e, in particolare, dal personale addetto ai solleciti.

3) Il Contraente prende atto che la gestione della somministrazione dei questionari CAWI deve essere effettuata, in maniera continuativa impegnando tutte le settimane dell'anno e rispettando improrogabilmente le scadenze concordate per la trasmissione dei dati all'Ente.

4) Nel rispetto del calendario di attività, il Contraente provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli addetti ai solleciti. Il Contraente

assicura e garantisce la costante supervisione e il monitoraggio interno

sull'attività degli addetti ai solleciti al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni.

5) Il Contraente si obbliga a prestare tutti i "Servizi connessi e strumentali" come descritti nel Capitolato Tecnico, nonché alla messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'art. 3, comma 1.

ARTICOLO 9- OBBLIGO DI REPORTISTICA DEL CONTRAENTE

1) Il Contraente, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuto ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.

2) Il Contraente dovrà inoltrare all'Ente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico e successivamente concordate tra le parti, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle rilevazioni e all'operato degli addetti ai solleciti, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 10 - SERVIZI LOGISTICI E ORGANIZZATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE

RISORSE

1) Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'Ente e dal personale del Contraente secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzati a cura e spese del Contraente.

2) Il Contraente si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, a rendere disponibile la piattaforma di e-learning per la formazione in base alla capienza necessaria e delle postazioni attrezzate richieste dalla tipologia di sessione formativa.

3) L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione, nonché gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio di tutto il personale del Contraente coinvolto nella formazione, saranno a carico del Contraente e non comportano oneri economici per l'Ente.

ARTICOLO 11 - MONITORAGGIO DELL'ENTE

1) Il Contraente prende atto che l'Ente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

2) Il Contraente si impegna a permettere l'accesso dell'Ente al sistema di gestione del servizio fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa l'integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Contraente stesso predisporre.

3) Il Contraente si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dall'Ente, svolte nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato tecnico.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

I servizi oggetto del presente contratto saranno soggetti a verifica di

conformità di cui all'art.36 del D.Lgs.36/2023, da avviare entro 20 (venti)

giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del

presente contratto, secondo le modalità descritte all'art.11 del capitolato

tecnico nonché nell'allegato II.14 al codice dei contratti, artt. 36, 37 e 38.

2)Durante le operazioni L'Ente potrà effettuare tutti gli accertamenti che

riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto del

presente contratto alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti

di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale,

sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni e saranno

concluse entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non

risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il

Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20

(venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una

seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero

conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le

penali di cui all'Art. 13 del presente contratto riservandosi la facoltà di

procedere alla risoluzione.

6) Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle

condizioni e termini stabiliti nel Contratto, durante il corso dell'esecuzione

del contratto, l'Ente effettuerà verifiche con cadenza bimestrale, entro 20

(venti) giorni dalla chiusura delle attività relative al bimestre, con

riferimento agli avanzamenti previsti dal cronoprogramma e al numero di

questionari CAWI e postali completati;

7) L'Ente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con

modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione

contrattuale.

8) La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione

del Certificato di cui all'Art. 116 del D.Lgs 36/2023, solo nel caso in cui le

prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo

tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità,

termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle

eventuali migliorie offerte. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di

conformità si intendono a carico del Contraente.

9) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal

rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di

verifica e successivamente riscontrati;

10) Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo

l'Ente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la

verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Ente riterrà

ripristinate le sopracitate anomalie

11) Il Contraente dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Ente,

all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le

operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato

Tecnico o di quelli migliorativi offerti.

12) Nell'ipotesi in cui i controlli bimestrali diano esito negativo, al punto

da configurare grave inadempimento, l'Ente, ferma restando l'applicazione delle

penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi

dell'art. 19 "Risoluzione del contratto", nonché dell'art. 1456 c.c. .

~~13) Concluse positivamente le verifiche bimestrali e comunque entro un termine~~

~~non superiore a 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle stesse, l'Ente~~

~~rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini~~

~~dell'emissione della fattura da parte del Contraente.~~

14) Per quanto attiene ai tassi di risposta dei questionari CAWI, il Contraente

prende atto ed accetta che, in caso di mancato raggiungimento del valore soglia

previsto per ciascun bimestre e come concordato con l'Ente in fase di avvio

delle attività, l'Ente non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i

criteri di seguito illustrati.

15) Qualora dalle verifiche bimestrali dovesse risultare che il tasso di

risposta ai questionari CAWI relativamente ai mesi di riferimento chiusi nel

bimestre, sia inferiore al 95% del valore soglia previsto per ciascun bimestre,

l'Ente non riconoscerà al Contraente, relativamente ai questionari completati

nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo

quanto previsto dalla seguente tabella.

<i>Tasso di risposta nazionale raggiunto</i>	<i>% Quota sospesa sul corrispettivo</i>
<i>con arrotondamento all'intero più vicino</i>	<i>unitario</i>
94%	1%
93%	2%
92%	3,5%
91%	5%
90%	7%

In caso il tasso di risposta raggiunto sia maggiore o uguale al 95% sarà riconosciuto l'intero importo previsto a titolo di corrispettivo.

ART. 13 - RILIEVI E PENALI

1) Mancato rispetto delle soglie del tasso di risposta nazionale dei questionari CAWI previste per ciascuna wave al termine del periodo di rilevazione (almeno il 65% dei panelisti ha compilato il questionario CAWI attivato nel suo account per la wave di riferimento) Qualora dalle verifiche effettuate dall'Ente, il tasso di risposta nazionale risulti inferiore al 85% del tasso atteso indicato al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, per ogni punto percentuale inferiore all'85% stesso l'Ente applicherà una penale pari a euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna wave attivata.

2) Mancato rispetto della percentuale minima di panelisti onliners che al termine del periodo di rilevazione abbiano compilato tutti i questionari attivati nel loro account (almeno il 50% dei panelisti ha compilato tutti

i questionari). Qualora dalle verifiche effettuate dall'Ente, la

percentuale risulti inferiore al 85% di quanto atteso, indicato al paragrafo

2.2 del Capitolato Tecnico, per ogni punto percentuale inferiore all'85%

stesso l'Ente applicherà una penale pari a euro 4.000,00 (quattromila /00).

3) Mancata autorizzazione nella sostituzione delle risorse. Nel caso in cui

il Contraente proceda alla sostituzione della figura professionale senza

la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Ente,

quest'ultimo potrà applicare una penale d'importo pari a € 1.000,00

(mille/00).

4) Mancato rispetto delle tempistiche nella sostituzione delle risorse. In

caso di mancato rispetto del termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla

richiesta dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare una penale pari ad euro

1.000,00 (mille/00).

5) Utilizzo di personale che non abbia effettuato i cicli formativi previsti.

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'Ente, dovesse

risultare l'utilizzo di addetti ai solleciti, operatori Numeri Verdi o

addetti informatici che non abbiano effettuato i cicli formativi previsti,

esso potrà applicare una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per

ciascun operatore/addetto..

6) Mancata effettuazione dei controlli telefonici . Nell'ipotesi in cui, dalle

verifiche effettuate dall'Ente a campione oppure sulla base dei report

forniti, dovesse risultare l'effettuazione dei controlli telefonici e/o a

domicilio a carico del Contraente in numero inferiore a quelli richiesti

l'Ente applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

7) Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal

Contratto. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tutte le

tempistiche, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o

ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo,

l'Ente potrà applicare una penale pari all'1% (un per mille) del

corrispettivo contrattuale afferente il singolo canone bimestrale di cui

all'art. 3. L'Ente si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del

contratto o all'affidamento in danno qualora il ritardo dovesse perdurare

per oltre 10 giorni (lavorativi) successivi alla segnalazione effettuata.

8) Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche o delle tempistiche

di aggiornamento della reportistica di cui al Capitolato Tecnico. In caso

di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto

delle suddette specifiche e/o tempistiche come previsto dal Capitolato

Tecnico e relativi Allegati, l'Ente applicherà una penale pari ad euro

1.000,00 (mille/00).

9) Eccesso di rilievi per mancato rispetto dei livelli di servizio dei numeri

verdi. Ogni qualvolta si verifichi il mancato rispetto dei livelli di

servizio minimi o migliorativi eventualmente offerti, l'Ente effettuerà un

rilievo al Contraente. In caso di superamento del numero massimo di n. 3

rilievi, essa potrà applicare una penale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00).

10) Eccesso di rilievi per malfunzionamento dei Numeri Verdi accertati dall'Ente

o a seguito di segnalazioni da parte dei panelisti. In caso di n. 3

segnalazioni mensili per malfunzionamento dei numeri verdi negli orari

prescritti nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati (o migliorativi

eventualmente offerti) l'Ente effettuerà al Contraente un rilievo. In caso

di superamento del numero massimo di 2 rilievi nel semestre successivo alla

prima segnalazione, essa potrà applicare una penale pari ad euro 5.000,00

(cinquemila/00).

11) L'Ente si riserva di applicare una penale pari ad euro 5.000,00

(cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nel software realizzato dal Contraente,

- immissione nella rete interna dell'Ente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Contraente, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

12) Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure

professionali impiegate e quelle offerte. Ogni qual volta, nel corso delle

verifiche effettuate, si riscontri, nell'arco della durata contrattuale,

la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate

e quelle offerte, l'Ente effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il

superamento del numero massimo di 3 rilievi, l'Ente applicherà una penale

pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo,

il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare

il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma 6 del presente articolo.

13) Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Contraente e da questa comunicate all'Ente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

14) Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Ente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

15) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Contraente si impegna espressamente a rifondere all'Ente l'ammontare di eventuali oneri che l'Ente stesso dovesse subire - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

16) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente.

17) Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora il valore complessivo delle penali inflitte al Contraente raggiunga il 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del D.Lgs 36/2023, oltre il risarcimento di tutti i danni.

18) Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021,

verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰

(uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di

ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca

l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese

dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla

conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento)

19) La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021,

determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un

periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

20) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione

delle penali sopra elencate saranno contestati al Contraente per iscritto.

Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie

deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della

contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al

Direttore dell'Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo

pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Ente, a

giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) _____

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni in tema di subappalto contenute all'art.119 del codice dei contratti.

(in alternativa, qualora l'O.E. abbia dichiarato nell'offerta di non voler ricorrere al subappalto, inserire i due punti successivi)

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 15 - NOVAZIONE SOGGETTIVA, CESSIONE DEI CREDITI -E DIVIETO DI CESSIONE

DEL CONTRATTO

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del D.Lgs

36/2023 in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato

al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano

applicazione le disposizioni in essi contenute.

2) Conformemente a quanto riportato all'art.10 del capitolato tecnico, è

vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119,

comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione

del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il

diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni

patiti.

ART. 16 - FATTURAZIONE

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo,

di cui al precedente art. 3, il Contraente potrà emettere fattura

bimestralmente:

a) con riferimento ai servizi connessi e strumentali di cui all'art. 8 del

presente contratto, al termine del bimestre per il quale risultino positivamente

concluse le verifiche svolte ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;

b) con riferimento ai questionari CAWI compilati, per i quali risultino

positivamente concluse le verifiche bimestrali ai sensi dell'art. 12 del

presente contratto;

c) con riferimento ai questionari postali compilati, per i quali risultino

positivamente concluse le verifiche bimestrali ai sensi dell'art. 12 del

presente contratto;

2) L'Ente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta

dello 0,5 %; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione

finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità

e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.

3) Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in

pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto

anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per

il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.),

attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata

produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Ente,

non produrrà alcun interesse.

4) Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai

sensi di quanto sopra stabilito.

5) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Contraente, se

stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, dovrà emettere fattura

elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia

e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al

Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto

all'Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del

meccanismo dello "Split Payment". In caso di Contraente straniero la fattura

dovrà essere in formato cartaceo.

6) Secondo quanto disposto dall'art.37, c.6 dell'Allegato II.14 al D. Lgs.

36/2023, il pagamento della rata di saldo sarà effettuato a seguito

dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la

risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

7) Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, in Corso S. Vincenzo Ferreri, 12 - 84084 Fisciano (Sa);
- Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- La Partita IVA della Stazione appaltante: 0211831106 (in caso di Aggiudicatario straniero);
- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
- Il CIG: B68152781F;
- Il CUI S80054330586202300109;
- Il CUP: B83C22003950001;
- Il CUU (Codice Unico Ufficio): 136TM8 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- L'importo dell'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- L'importo totale della fattura;
- L'intestazione del contratto;
- Il codice IBAN del conto corrente dedicato
- Il Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).

8) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di

legge. In caso di inadempienza risultante dal Documento unico di regolarità

contributiva relativo a personale dipendente del Contraente o del subappaltatore

o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del

contratto, l'Ente tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi

dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

9) In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate al Contraente.

10) Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà alle singole imprese associate che dovranno emettere fattura nei confronti della stazione appaltante.

11) In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penalità; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Contraente cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il Contraente si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri del Contraente nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

Il Contraente è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente

Contratto, il Contraente è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il Contraente è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano il Contraente anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

18 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 19 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023, e all'art. 15 del capitolato tecnico, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle

seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e all'art.14 del capitolato tecnico, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi richiamate all'interno del presente contratto relative a inadempimenti rispetto ai termini di esecuzione del contratto ovvero a inadempimenti rispetto alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Nell'ipotesi in cui le penali applicate superino il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio

della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno

riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del

contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà

in ogni caso risarcire l'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa

comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i

casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del

provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà

riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del

provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente

medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento

della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il

risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal

rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia

liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la

comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del

contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata

ovvero con raccomandata A.R.

ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato

dall'Ente nella persona del Sig./Dr. XXXXXX.

2) Il Contraente ha individuato il Sig./Dr. XXXXXX quale Project manager durante

la fase di esecuzione del contratto.

ART. 22 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli

obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore,

intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle

Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e

puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne

tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di

impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il

diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento

determinato dalla suddetta causa.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto

disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del

D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018,

riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno

esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare

esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie

esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 24 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 25 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di ____ pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

